



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2076

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Ricognizione sulla produzione, la gestione e il trattamento dei rifiuti speciali in provincia di Trento

Il giorno **19 Ottobre 2018** ad ore **09:50** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

VICEPRESIDENTE

ALESSANDRO OLIVI

Presenti:

ASSESSORE

MICHELE DALLAPICCOLA

SARA FERRARI

MAURO GILMOZZI

TIZIANO MELLARINI

LUCA ZENI

Assenti:

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica :

Come disposto dall'art.199 del Capo III della parte IV del d.lgs.152/06 la predisposizione e l'adozione dei piani di gestione dei rifiuti spetta alle regioni e alle province autonome.

A livello locale la disciplina in materia è contemplata nella Parte Terza del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale il 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (TULP) che riguarda la gestione dei rifiuti e contiene le prescrizioni relative alla formulazione del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti inclusi gli eventuali stralci, aggiornamenti e procedure di localizzazioni.

In materia di pianificazione sui rifiuti l'art. 64 del TULP stabilisce la totale competenza in capo alla Provincia, ad esclusione del piano concernente la localizzazione delle discariche dei rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione con volumetria inferiore ai 300.000 mc di competenza delle Comunità di valle.

Il Testo unico sopra richiamato, data la complessità della materia, prevede la possibilità di predisporre dei piani-stralcio riferiti a singole tipologie di rifiuti (art. 66). Infine, per soddisfare determinate esigenze di gestione dei rifiuti, correlate anche alle difficoltà di ubicare gli interventi in conformità alle destinazioni urbanistiche, possono essere attivate procedure di localizzazione di singoli impianti di gestione per rifiuti come integrazioni del Piano (art. 67 bis).

Ai sensi dell'art. 65 il Piano e i relativi stralci o integrazioni sono approvati dalla Giunta provinciale secondo le procedure in esso previste e in conformità delle disposizioni riguardanti la valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Alla luce di questa premessa normativa e analizzando l'assetto pianificatorio esistente, se per la parte relativa ai rifiuti urbani si è assistito ad un costante aggiornamento che, a partire dal primo piano dei rifiuti approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 5404 del 30 aprile 1993, ha portato attraverso successive deliberazioni (deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997, deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 9 agosto 2002, deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006, deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 9 dicembre 2014) al IV aggiornamento, per la pianificazione dei rifiuti speciali si è proceduto per piani stralcio.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2869 del 22 novembre 2002 e n. 1799 del 6 agosto 2004 sono stati approvati, rispettivamente, il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti dei PCB e PCT" e l'"Aggiornamento del Programma provinciale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT". Inoltre, con deliberazione n. 1424 del 25 giugno 2004 la Giunta provinciale ha approvato il "Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm3 non soggetti ad inventario".

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2631 del 17 ottobre 2003 è stato approvato il Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate, quale stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004 è stato approvato il Piano provinciale smaltimento rifiuti – stralcio relativo ai rifiuti speciali pericolosi.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 551 del 28 marzo 2013 è stato approvato il Piano stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1826 del 27 ottobre 2014 è stato adottato il

Piano di azione per le biomasse.

Pertanto, a fronte di un panorama assai variegato relativamente alla pianificazione afferente ai rifiuti speciali, si è resa necessaria una riflessione in merito alla necessità di valutare un aggiornamento di tali strumenti pianificatori che presuppone come base di partenza una ricognizione sulla produzione, gestione e trattamento dei rifiuti speciali in provincia di Trento.

Al fine di progredire in tale aggiornamento si è proceduto alla ricognizione della produzione e gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non, al fine di valutare ulteriori necessità di integrazione o aggiornamento dei piani vigenti.

Come descritto nel documento che riporta detta ricognizione, facente parte integrante della presente delibera, emerge l'opportunità di prevedere un aggiornamento in termini pianificatori della parte relativa ai rifiuti speciali pericolosi.

Da ultimo si ritiene utile richiamare il parere motivato di data 15 febbraio 2017 della Commissione europea indirizzato alla Repubblica italiana a titolo dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per la violazione dell'art.30, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE, relativa ai rifiuti, per mancata adozione di piani di gestione dei rifiuti aggiornati.

Nella nota la Commissione europea prende atto della pianificazione succedutasi nel tempo nella Provincia Autonoma di Trento, individuandola come "*Regione dotata di piani di gestione dei rifiuti aggiornati*" a differenza di altre individuate come "*Regioni prive di piani di gestione dei rifiuti aggiornati*".

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "norme in materia ambientale" e ss.mm.;
- vista la Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
- visto il Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale il 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. e ss.mm.;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993 attraverso la quale è stato approvato il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il primo aggiornamento del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 9 agosto 2002 con la quale è stato approvato il secondo aggiornamento del piano relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006 con la quale è stato approvato il terzo aggiornamento del piano relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 9 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il quarto aggiornamento del piano relativo alla gestione dei rifiuti urbani;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2869 del 22 novembre 2002 con la quale è stato approvato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti dei PCB e PCT"

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1799 del 6 agosto 2004 con la quale è stato approvato l'“Aggiornamento del Programma provinciale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT”.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1424 del 25 giugno 2004 con la quale è stato approvato il “Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ non soggetti ad inventario”.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2631 del 17 ottobre 2003 con la quale è stato approvato il Piano provinciale per la bonifica delle aree inquinate, quale stralcio del Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2593 del 12 novembre 2004 con la quale è stato approvato il Piano provinciale smaltimento rifiuti – stralcio relativo ai rifiuti speciali pericolosi.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 551 del 28 marzo 2013 con la quale è stato approvato il Piano stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione.
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1826 del 27 ottobre 2014 con la quale è stato adottato il Piano di azione per le biomasse.
- visti gli altri atti citati in premessa;

ad unanimità di voti, legalmente espressi

DELIBERA

1. di prendere atto della ricognizione sulla produzione, gestione e trattamento dei rifiuti speciali in provincia di Trento che, allegata alla presente, ne costituisce parte integrante;
2. di demandare all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, l'istruttoria tecnica per l'aggiornamento della pianificazione con riferimento ai rifiuti speciali pericolosi;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Adunanza chiusa ad ore 10:30

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Ricognizione produzione, gestione e trattamento rifiuti speciali

IL VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



**AGENZIA PROVINCIALE PER LA
PROTEZIONE DELL'AMBIENTE**

**SETTORE TECNICO PER LA TUTELA
DELL'AMBIENTE**

U.O. ARIA AGENTI FISICI E BONIFICHE

**LA PRODUZIONE, LA GESTIONE E IL
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI
IN PROVINCIA DI TRENTO**

SOMMARIO

1	Rifiuti speciali in Trentino	3
1.1	Introduzione	3
1.2	Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs. 152/06)	3
1.3	La pianificazione di settore in Trentino	4
1.4	I rifiuti e la loro tipologia	4
1.5	Le fonti di dati	5
1.6	Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	6
1.7	Le modalità di gestione dei rifiuti	6
2	La produzione di rifiuti	7
2.1	La ripartizione dei rifiuti speciali per capitolo (prime due cifre del codice CER)	7
2.2	Capitolo 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	11
2.2.1	<i>L'evoluzione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti inerti (C&D)</i>	13
2.3	Capitolo 19 (Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale)	16
2.4	Capitolo 01 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali)	17
2.5	Capitolo 02 (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti)	19
2.6	Capitolo 03 (Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone)	21
2.7	Capitolo 04 (Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile)	22
2.8	Capitolo 05 (Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone)	23
2.9	Capitolo 06 (Rifiuti dei processi chimici inorganici)	24
2.10	Capitolo 07 (Rifiuti dei processi chimici organici)	25
2.11	Capitolo 08 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)	26
2.12	Capitolo 09 (Rifiuti dell'industria fotografica)	27
2.13	Capitolo 10 (Rifiuti provenienti da processi termici)	28
2.14	Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa)	29
2.15	Capitolo 12 (Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)	30
2.16	Capitolo 13 (Rifiuti Oli esauriti e residui di combustibili liquidi -tranne oli commestibili, 05 e 12)	31
2.17	Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto - tranne le voci 07 e 08) ...	32
2.18	Capitolo 15 (Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi - non specificati altrimenti)	33
2.19	Capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco)	34
2.20	Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate)	35
2.22	Tabella riepilogativa dati	36
3	La produzione di rifiuti pericolosi (P)	38
3.1	Andamento della produzione di rifiuti pericolosi	38
4	Strutture pubbliche sul territorio CRM, CRZ, discariche per rifiuti urbani e depuratori biologici	39
5	Lo smaltimento di specifiche categorie di rifiuti	44

5.1	L'amianto.....	44
5.2	I PCB.....	44
5.3	Gli impianti di demolizione di autoveicoli	44
5.4	Impianti che trattano rifiuti speciali pericolosi (Aquaspace).....	48
5.5	Distribuzione territoriale degli impianti.....	48
6	I residui di legno come combustibili.....	52
7	La localizzazione degli impianti	52
8	Specifiche considerazioni dei settori produttivi.....	52
9	Conclusioni	53

1 Rifiuti speciali in Trentino

1.1 Introduzione

Ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm., i rifiuti sono classificati in urbani e speciali.

Tra i primi (**rifiuti urbani**) si riscontrano i rifiuti domestici, quelli assimilati agli urbani, i rifiuti da spazzamento stradale, i rifiuti abbandonati su strade aree pubbliche, sulle spiagge, sulle rive dei corsi d'acqua, i rifiuti vegetali e provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

Sono invece **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

1.2 Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (art. 179 del D.Lgs. 152/06)

La norma stabilisce i principi ispiratori in tema di gestione dei rifiuti, la quale avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.

Tali criteri costituiscono, pertanto, la priorità con la quale pianificare e gestire i rifiuti, infatti il comma 2 riporta: *"...La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale. ... devono essere adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono ... il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica..."*

E ancora il successivo comma riporta: *"...Con riferimento a singoli flussi di rifiuti è consentito discostarsi, in via eccezionale, dall'ordine di priorità ... qualora ciò sia giustificato, nel rispetto del principio di precauzione e sostenibilità, in base ad una specifica analisi degli impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti sia sotto il profilo ambientale e sanitario, in termini di ciclo di vita, che sotto il profilo sociale ed economico, ivi compresi la fattibilità tecnica e la protezione delle risorse..."*

1.3 La pianificazione di settore in Trentino

Il piano provinciale di smaltimento dei rifiuti è stato adottato dalla Giunta provinciale, ai sensi dell'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (*Testo Unico delle Leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - TULP*) con deliberazione n. 5404 del 30 aprile 1993. È stato successivamente aggiornato in quattro occasioni:

- con deliberazione della Giunta provinciale n. 4526 del 9 maggio 1997 (primo aggiornamento);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1974 del 9 agosto 2002 (secondo aggiornamento);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 1730 del 18 agosto 2006 (terzo aggiornamento);
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2175 del 9 dicembre 2014 (quarto aggiornamento relativo alla gestione dei rifiuti urbani).

Relativamente agli **apparecchi contenenti PCB**, con deliberazione n. 2869 del 22 novembre 2002 e n. 1799 di data 6 agosto 2004 la Giunta provinciale ha approvato il "*Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti dei PCB e PCT*" e l'"*Aggiornamento del Programma provinciale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT*" rispettivamente. Inoltre, con deliberazione n. 1424 del 25 giugno 2004 la Giunta provinciale ha approvato il "*Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ non soggetti ad inventario*".

Dal secondo aggiornamento in poi la pianificazione si è concentrata sul settore di gestione dei rifiuti urbani. Contestualmente, con deliberazione n. 2593 di data 12 novembre 2004 la Giunta provinciale ha approvato il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – **stralcio relativo ai rifiuti pericolosi**.

Recentemente, con deliberazione n. 551 di data 28 marzo 2013 la Giunta provinciale ha approvato il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti - **stralcio per la gestione dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione**.

La presente relazione espone una valutazione in termini quali-quantitativi in merito alla produzione dei rifiuti speciali - pericolosi e non – in provincia di Trento.

1.4 I rifiuti e la loro tipologia

La parte quarta del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Testo unico ambientale – concerne le tematiche rifiuti e bonifiche. In particolare, l'intero mondo dei rifiuti viene classificato in n. 20 capitoli, così suddivisi:

1. Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
2. Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
3. Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone
4. Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
5. Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone

6. Rifiuti dei processi chimici inorganici
7. Rifiuti dei processi chimici organici
8. Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa
9. Rifiuti dell'industria fotografica
10. Rifiuti provenienti da processi termici
11. Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
12. Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica
13. Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12)
14. Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08)
15. Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16. Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco
17. Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)
18. Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate
19. Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale
20. Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

All'interno di ciascun capitolo sono presenti sia rifiuti di tipo pericoloso, che non pericoloso.

Di seguito verrà analizzata la produzione di rifiuti in provincia di Trento, suddivisa nei vari capitoli. Le analisi fanno riferimento ai dati più recenti e completi disponibili (**anno 2014**), desunti dalla dichiarazione MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), attraverso la quale i produttori, coloro che effettuano attività di raccolta o trasporto, i commercianti e gli intermediari senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento dei rifiuti... comunicano annualmente le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto della propria attività.

Si evidenzia come la valutazione sia fatta in peso, in quanto, considerata l'eterogeneità dei rifiuti e del loro peso specifico, è scarsamente rappresentativa in termini di volume.

Per quanto riguarda le modalità di gestione, i rifiuti possono essere avviati a recupero o a smaltimento. Tra i primi si trovano le attività che comprendono il recupero di materia, il recupero di energia e tutte le attività preordinate al recupero quali cernita, compattazione e messa in riserva... Le attività di smaltimento sono le seguenti: l'incenerimento, i trattamenti biologici, i trattamenti bio-chimici, il deposito in discarica e tutte le attività preordinate allo smaltimento.

1.5 Le fonti di dati

La gestione dei rifiuti speciali è soggetta alle regole del libero mercato e la responsabilità del loro corretto recupero, trattamento e smaltimento è a carico del produttore/gestore stesso come previsto dalla normativa specifica.

Lo strumento per conoscere la produzione dei rifiuti speciali è rappresentata dal sopra citato MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale). Sono tenuti alla compilazione del MUD i produttori, coloro che effettuano attività di raccolta o trasporto, i commercianti e gli intermediari senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano recupero e smaltimento di rifiuti speciali (art. 189, comma 3, del D. Lgs. 152/06). *Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'art. 212 comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci*

dipendenti (tale norma è in vigore fino al 31.12.2016).

Pertanto dall'analisi dei MUD si ottengono dei risultati, in termini di produzione di rifiuti speciali, che non sono assoluti, ma vanno valutati in termini di confronto con il medesimo dato dell'anno precedente, consentendo di stimare l'ordine di grandezza della produzione. Tale dato, in concomitanza della redazione di un piano come quello per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione è stato validato dal riscontro con quello fornito dagli enti gestori degli impianti di trattamento inerti. La produzione dei rifiuti in termini assoluti può essere soltanto stimata tramite l'utilizzo di parametri correttivi proposti da ISPRA.

1.6 Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani avviene nel rispetto dei criteri quali-quantitativi ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali. Ai sensi dell'art. 74, comma 3 del TULP gli enti gestori del servizio di raccolta dei rifiuti urbani provvedono alla determinazione dei limiti quantitativi per l'ordinario conferimento al servizio pubblico dei rifiuti. Ai fini dell'assimilazione quantitativa, questa è definita con deliberazione di Giunta provinciale 14 dicembre 2012, n. 2741.

Il IV aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani - individua un limite quantitativo per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani pari a 1.000 mc/anno di rifiuto urbano residuo (RUR) e di 1 mc/giorno per i rifiuti oggetto di raccolta differenziata conferiti presso i centri di raccolta.

Per quanto riguarda il rifiuto urbano residuo, il limite esclude soltanto le strutture ospedaliere maggiori, mentre il limite per le frazioni merceologiche oggetto di raccolta differenziata permette l'assimilazione per la maggioranza delle strutture produttrici di rifiuti speciali.

1.7 Le modalità di gestione dei rifiuti

Il D. Lgs. 152/06 (come anche la normativa precedente) prevede due modalità di gestione: il recupero o lo smaltimento.

Il recupero comprende tutte le attività finalizzate appunto al recupero, che può essere sia di materia che di energia.

Lo smaltimento comprende tutti i trattamenti non finalizzati al recupero: deposito in discarica, compostaggio, incenerimento, trattamento biologico dei reflui...).

2 La produzione di rifiuti

In Trentino la quantità totale di rifiuti nel 2014 ammonta a **2.263.936,14 t** di cui **2.214.110,71 t** di rifiuti non pericolosi e **49.825,44 t** di rifiuti pericolosi (pari al **2,2%**).

Di seguito si approfondiscono i singoli capitoli dei codici CER.

2.1 La ripartizione dei rifiuti speciali per capitolo (prime due cifre del codice CER)

Da un'analisi dei dati nel triennio 2012-2013-2014 si nota come la produzione totale di rifiuti non pericolosi subisca un calo: questo è imputabile principalmente alla categoria preponderante tra i non pericolosi (capitolo 17 – rifiuti da demolizione). Nel seguente grafico (Figura 1) si vede, inoltre, come la variazione del contributo dei rifiuti pericolosi rispetto al totale sia trascurabile.




Figura 1: evoluzione della produzione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi)

In termini generali la produzione dei rifiuti non pericolosi nel 2014 è così ripartita (vedi Figura 2 e Figura 3)




Figura 2: la ripartizione della produzione dei rifiuti (pericolosi e non)

01 r. estrazione	06 r. ch. inorg.	11 r. rivest. metalli	16 altri r.
02 r. agricoltura	07 r. ch. org.	12 r. rivest. plastica	17 C & D
03 r. legno e carta	08 r. da vernici e smalti	13 oli	18 r. sanitari
04 r. pelli e tessili	09 r. fotografici	14 solventi	19 r. trattam. r.
05 r. raffinaz. petrolio	10 r. termici	15 imballaggi	20 urbani




Figura 3: confronto dei vari capitoli in termini di produzione e modalità di gestione

Come appare chiaramente, la parte preponderante è rappresentata dai rifiuti da costruzione e demolizione (C&D – **CER 17**) per una percentuale che si aggira attorno al 57%. Questo è spiegabile per effetto sia del loro peso, ma anche perché un singolo cantiere medio interessa volumetrie ragguardevoli.

A seguire, una parte importante è rappresentata dal capitolo dei **CER 19** (rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale) per una percentuale che si aggira attorno al 22% del totale.

Per quanto riguarda il capitolo **CER 20**, questo comprende i rifiuti urbani e gli speciali assimilati, tuttavia in questa analisi non vengono considerati, in quanto già ampiamente trattati nei vari aggiornamenti al Piano rifiuti - stralcio rifiuti urbani; si evidenzia, in ogni caso, che il dato 2013 (fonte: IV Aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani) è pari a 250.600 t/anno (escluso lo spazzamento stradale), mentre nel 2014 è pari a 253.417 t/anno e nel 2015 è pari a 250.143 t/anno.

Escludendo, pertanto, i capitoli 17, 19 e 20, le frazioni dei restanti rifiuti indicano ridotte quantità (20 % del totale dei rifiuti speciali) tra loro confrontabili, come evidenziato in Figura 4.




Figura 4: la produzione dei rifiuti speciali esclusi i capitoli 17, 19 e 20.

01 r. estrazione	07 r. ch. org.	13 oli
02 r. agricoltura	08 r. da vernici e smalti	14 solventi
03 r. legno e carta	09 r. fotografici	15 imballaggi
04 r. pelli e tessili	10 r. termici	16 altri r.
05 r. raffinaz. petrolio	11 r. rivest. metalli	18 r. sanitari
06 r. ch. inorg.	12 r. rivest. plastica	

Si analizza subito il capitolo dei rifiuti da costruzione e demolizione (CER 17).

2.2 Capitolo 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione - compreso il terreno proveniente da siti contaminati)

All'interno di questo capitolo si analizza la produzione dei rifiuti da costruzione e demolizione di cui al piano stralcio per la gestione dei rifiuti speciali inerti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione (C&D), di seguito denominato Piano inerti.

Il Piano inerti considera esclusivamente quelli non pericolosi (negli anni 2012 – 2013- 2014 in provincia si sono prodotti pochi rifiuti pericolosi).

In questa sede, sono stati considerati esclusivamente i dati desunti dalle dichiarazioni MUD, pertanto non confrontabili con i dati raccolti per la redazione del Piano inerti (oltre alle dichiarazioni MUD, infatti, il Piano Inerti prende in considerazione dati derivanti dalla compilazione di un apposito questionario). Conseguentemente, si considera il dato complessivo dei rifiuti gestiti in provincia senza esclusione delle fasi intermedie di movimentazione e conteggio (possibile conteggio doppio).

Nel 2014 la produzione si è attestata sulle 1.299.493,63 t. A titolo di raffronto nel 2007 il dato si attestava sulle 1.932.428 t: evidentemente questo dato evidenzia l'effetto della crisi. Di questi, nel 2014, 1.233.873 t sono avviati al recupero e 31.552 t a smaltimento.

Sempre a titolo di confronto, nel 2007 la percentuale dei rifiuti a smaltimento era pari al 18,28% rispetto al totale. Tale percentuale scende ad una percentuale variabile attorno al 2-3% nel 2014: in tale anno, infatti, si è ridotta in maniera significativa l'aliquota dei materiali da scavi e da costruzione e demolizione destinati a smaltimento.

Con riferimento alla composizione dei rifiuti gestiti come misti (CER 17 09 04 e 17 01 07), le relative quantità rappresentavano nel Piano inerti un valore medio pari al 64% rispetto al totale dei rifiuti complessivi di questa categoria. Lo stesso parametro, per i dati 2014, risulta sostanzialmente invariato, in quanto ammonta a 63,46%. Tale aspetto evidenzia un'oggettiva difficoltà nell'effettuazione della demolizione selettiva.

Infine, per quanto riguarda la destinazione, si nota come il trattamento avvenga principalmente all'interno della provincia; soltanto il 4,8% viene trattato in impianti situati al di fuori della stessa (Figura 5: i rifiuti speciali capitolo 17.).





Figura 5: i rifiuti speciali capitolo 17.

2.2.1 L'evoluzione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti inerti (C&D)

Di seguito si confrontano gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali inerti. In particolare si confrontano le due tipologie di impianto nella situazione attuale (2016) e nella situazione del Piano inerti (2010).

Gli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti (discariche) sono stati progressivamente chiusi nel corso degli anni (vedi Figura 6: Gli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti (discariche C & D)). Attualmente, sono attive n. 27 discariche inerti. Per un buon numero di queste, tuttavia, i conferimenti sono praticamente sospesi per una pluralità di motivazioni (fallimento della ditta gestrice, onerosità delle opere di chiusura/sistemazione finale della discarica,...). In realtà quelle che sono effettivamente attive al fine dei conferimenti sono soltanto n.5.

Le motivazioni sono essenzialmente riconducibili alla congiuntura economica sfavorevole, ma anche all'applicazione dei principi previsti dal Piano inerti, che punta a massimizzare l'utilizzo di aggregati riciclati a scapito degli aggregati naturali. Per contro, gli impianti di recupero inerti sono cresciuti in maniera proporzionale. (vedi Figura 7: Gli impianti di recupero dei rifiuti inerti)

Tuttavia esistono alcuni noti siti inquinati oggetto di bonifica (Borgo Valsugana ex discarica S. Lorenzo e v. Gozzer, area Casotte di Mori, Trento ex Sit, ex Sloi ed ex Carbochimica, oltre ad altri siti di minori dimensioni) con presenza di sostanze pericolose, il cui procedimento di bonifica, in ultima istanza, potrebbe richiedere lo smaltimento di terre e rocce da scavo contenenti sostanze pericolose. La stima delle quantità coinvolte risulta estremamente incerta, in quanto dipendente dal piano di bonifica scelto, dai tempi di intervento, dall'esito delle procedure intraprese, etc. Non si esclude, pertanto, in esito alle bonifiche, la necessità in ambito locale di prevedere idonei siti di smaltimento.




Figura 6: Gli impianti di smaltimento dei rifiuti inerti (discariche C & D)




Figura 7: Gli impianti di recupero dei rifiuti inerti

2.3 Capitolo 19 (Rifiuti da impianti di trattamento dei rifiuti, trattamento delle acque reflue, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale)

Tra questi tipi di rifiuti riscontriamo i rifiuti provenienti dalla depurazione delle acque reflue, i rifiuti prodotti dalla selezione dei vari rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, il digestato degli impianti di trattamento anaerobico della frazione organica, il percolato delle discariche ed i rifiuti prodotti dagli impianti di trattamento delle acque di processo industriali.

Si evidenzia come la quasi totalità dei rifiuti provenga da impianti o strutture deputate a processi di tipo pubblico.

La produzione totale è pari a 501.801,14 t, di cui:

- 284.342,09 t di percolato di discarica;
- 85.239,40 t di rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio dalla selezione del multimateriale domestico o dalla selezione dei rifiuti);
- 34.011,36 t di rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti (impianti di compostaggio di Cadino e Rovereto).

La destinazione di tali rifiuti è per 387.515,57 t in provincia e per 73.282,86 t fuori provincia (la parte rimanente non è stata dichiarata).

Il trattamento è per 97.067,68 t recupero e per 365.523,97 t smaltimento (Figura 8: i rifiuti speciali capitolo 19.).





Figura 8: i rifiuti speciali capitolo 19.

2.4 Capitolo 01 (Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali)

Nel capitolo 01 si trovano soltanto rifiuti non pericolosi e ammontano a complessivi 70.442,61 t: provengono dalla lavorazione dei minerali estratti da cava (porfido o granito). Si distinguono, essenzialmente, in residui del lavaggio e pulitura dei minerali (59.776,53 t) e in rifiuti prodotti dal

taglio e dalla segagione della pietra (10.631,39 t). Il trattamento è per la quasi totalità il recupero ed avviene in provincia (Figura 9: i rifiuti speciali capitolo 01.)





Figura 9: i rifiuti speciali capitolo 01.

2.5 Capitolo 02 (Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti)

Nel capitolo 02 si trovano i rifiuti che attengono la produzione e la lavorazione di alimenti in genere ed ammontano a complessivi 36.996,91 t. I rifiuti pericolosi ammontano a 6,64 t. I rifiuti trattati fuori provincia sono 7.958,77 t.

Sono così suddivisi:

- 02 01 (rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca): 808,49 t;
- 02 02 (rifiuti dalla preparazione e trasformazione di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale): 2.146,92 t;
- 02 03 (rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari...; della produzione di conserve alimentari...): 4.801,46 t; (di cui 1.000 t circa prodotte dalla San Carlo Snacks);
- 02 05 (rifiuti dell'industria lattiero casearia): 3.287,54 t (quasi tutti fanghi derivanti dal trattamento in loco degli effluenti);
- 02 06 (rifiuti dall'industria dolciaria e della panificazione): 4,69 t
- 02 07 (rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche): 25.947,80 t (quasi tutti rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima).

La destinazione è fuori provincia per 7.958,77 t. Per una quantità pari a 27.182,94 t il trattamento è biologico, mentre la parte restante è avviata a recupero (Figura 10: i rifiuti speciali capitolo 02.).





Figura 10: i rifiuti speciali capitolo 02.

2.6 Capitolo 03 (Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone)

Il codice CER 03 ammonta ad una quantità di rifiuti pari a 53.407,00 t, di cui solo 76,93 t pericolosi. In questo capitolo si trovano gli scarti di lavorazione del legno per una quantità pari a 3.049,85 t (capitolo di progetto di inclusione dei *residui di legno come combustibili* nei materiali ammessi per la combustione) e gli scarti di lavorazione di polpa, carta e cartone per 50.357,50 t. Relativamente a quest'ultimi, si rileva che tali rifiuti sono prodotti dalle cartiere, principalmente da quelle di Villa Lagarina e di Riva del Garda (Figura 11:i rifiuti speciali capitolo 03.)





Figura 11:i rifiuti speciali capitolo 03.

2.7 Capitolo 04 (Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile)

In questo capitolo sono ricompresi i rifiuti di lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile, che ammontano a 445,66 t di cui 1,44 t pericolosi. Fuori provincia vengono conferite 282,47 t, in provincia restano 125 t, mentre 35 t sono inviate all'estero. Circa 246 t sono destinate allo smaltimento, mentre 196,52 t sono avviate al recupero (Figura 12: i rifiuti speciali capitolo 04.)





Figura 12: i rifiuti speciali capitolo 04.

2.8 Capitolo 05 (Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone)

In questo capitolo sono ricompresi i rifiuti del petrolio, che sono esclusivamente morchie di serbatoi che ammontano a 5,77 t (tutti pericolosi), quasi tutti conferiti fuori provincia e sottoposti a trattamento biologico (Figura 13: i rifiuti speciali capitolo 05.)





Figura 13: i rifiuti speciali capitolo 05.

2.9 Capitolo 06 (Rifiuti dei processi chimici inorganici)

In questo capitolo i produttori sono principalmente gli odontotecnici, le carrozzerie e le officine, scuole e istituti di ricerca; si tratta di rifiuti derivanti dai trattamenti chimici (acidi, basi, sali, rifiuti contenenti metalli, carboni attivi esauriti) ed ammontano a 1.440,51 t, di cui 608,15 t pericolosi. La quasi totalità è smaltita fuori provincia e 912,56 t è sottoposta a recupero (Figura 14: i rifiuti speciali capitolo 06.)





Figura 14: i rifiuti speciali capitolo 06.

2.10 Capitolo 07 (Rifiuti dei processi chimici organici)

In questo capitolo si trovano i rifiuti di processi chimici organici, che ammontano a 19.636,10 t, di cui 11.975,84 t pericolosi. Gran parte è smaltita fuori provincia (12.378,19 t), poi in provincia (6.182,00 t) ed all'estero (761,00 t). Una quantità pari a 8.846,54 t è sottoposta a smaltimento, mentre 10.767,20 t sono avviate a recupero (Figura 15: i rifiuti speciali capitolo 07.).





Figura 15: i rifiuti speciali capitolo 07.

2.11 Capitolo 08 (Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 08 ammontano a 3.361,56 t, di cui 692,65 t pericolosi. Vengono prodotti da carrozzerie/officine, ma anche dagli uffici (toner per stampa). La quasi totalità è smaltita fuori provincia (2.478,71 t), la parte rimanente in provincia (811,14 t). Il trattamento è quasi esclusivamente il recupero (Figura 16: i rifiuti speciali capitolo 08.)





Figura 16: i rifiuti speciali capitolo 08.

2.12 Capitolo 09 (Rifiuti dell'industria fotografica)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 09 ammontano a 1.082,11 t e per la quasi totalità sono pericolosi. Vengono prodotti da tipografie, stamperie, negozi di grafica e di fotografia. La quasi totalità è smaltita fuori provincia (984,53 t). Il trattamento è quasi esclusivamente lo smaltimento (927,59 t) (Figura 17: i rifiuti speciali capitolo 09.)





Figura 17: i rifiuti speciali capitolo 09.

2.13 Capitolo 10 (Rifiuti provenienti da processi termici)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 10 ammontano a 50,926,07 t, di cui 4.432,61 pericolosi. Solamente il codice CER 10 02 02 (rifiuti dell'industria siderurgica – scorie non trattate) consta di 35.794,79 t. In questa categoria rientrano, pertanto, rifiuti prodotti dalle acciaierie, ma anche da impianti di teleriscaldamento e, in piccola parte, anche da falegnamerie. La quasi totalità è destinata fuori provincia (44.701,38 t), mentre il trattamento è quasi esclusivamente il recupero (42.289,54 t) (Figura 18: i rifiuti speciali capitolo 10.).




Figura 18: i rifiuti speciali capitolo 10.

2.14 Capitolo 11 (Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 11 ammontano a 3.877,79 t, di cui 2.559,41 t pericolosi. La quasi totalità è conferita fuori provincia (3,787,76 t). Il trattamento è il recupero per 1.749,82 t, mentre per 2.115,37 t è lo smaltimento (Figura 19: i rifiuti speciali capitolo 11.).





Figura 19: i rifiuti speciali capitolo 11.

2.15 Capitolo 12 (Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 12 ammontano a 35.112,26 t, di cui 5.625,73 t pericolosi. In questa categoria rientrano i produttori di manufatti in metallo ed in plastica. Il trattamento avviene per 23.090,53 t in provincia e per 11.506,53 t fuori provincia (in piccola parte – 217,15 t - all'estero). Il trattamento è quasi esclusivamente il recupero (29.829,17 t) e in piccola parte lo smaltimento (5.004,48 t) (Figura 20: i rifiuti speciali capitolo 12.)





Figura 20: i rifiuti speciali capitolo 12.

2.16 Capitolo 13 (Rifiuti Oli esauriti e residui di combustibili liquidi -tranne oli commestibili, 05 e 12)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 13 ammontano a 2.350,29 t, tutti pericolosi. In questa categoria si trovano gli oli motore, lubrificanti, isolanti, per circuiti idraulici e da combustibili. Il trattamento avviene quasi interamente fuori provincia (1988,53 t). La tipologia di trattamento è quasi esclusivamente il recupero (1.539,96 t) e in piccola parte lo smaltimento (717,03 t) (Figura 21: i rifiuti speciali capitolo 13.)





Figura 21: i rifiuti speciali capitolo 13.

2.17 Capitolo 14 (Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto - tranne le voci 07 e 08)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 14 ammontano a 65,39 t, tutti pericolosi. In questa categoria si trovano i solventi e i liquidi refrigeranti. Il trattamento avviene per 35 t fuori provincia e per 26 t in provincia. Il trattamento è il recupero per 30,54 t e lo smaltimento per 30,44 t (Figura 22: i rifiuti speciali capitolo 14.)





Figura 22: i rifiuti speciali capitolo 14.

2.18 Capitolo 15 (Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi - non specificati altrimenti)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 15 ammontano a 61.372,33 t, di cui 1.184,29 t pericolosi. In questa categoria rientrano tutti gli imballaggi che sono prodotti nell'ambito della raccolta differenziata o in sede di selezione presso gli impianti. Il trattamento avviene per 36.236,13 t in provincia e per 21.863,39 t fuori provincia (in piccola parte – 819,98 t - all'estero). Il trattamento è quasi esclusivamente il recupero (58.224,07 t) e in piccola parte lo smaltimento (695,43 t) (Figura 23: i rifiuti speciali capitolo 15.)





Figura 23: i rifiuti speciali capitolo 15.

2.19 Capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 16 ammontano a 42.521,78 t, di cui 11.258,98 t pericolosi. In questa categoria rientrano una pluralità di rifiuti che non trovano collocazione nei restanti capitoli. Una parte rilevante è rappresentata dai veicoli fuori uso (24.442,68 t). Il trattamento avviene per 19.085,66 t in provincia e per 18.318,96 t fuori provincia (in piccola parte – 953,53 t - all'estero). Il trattamento è quasi esclusivamente il recupero (28.961,06 t) e in piccola parte lo smaltimento (8.443,57 t) (Figura 24: i rifiuti speciali capitolo 16.)





Figura 24: i rifiuti speciali capitolo 16.

2.20 Capitolo 18 (Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate)

I rifiuti inclusi nel Capitolo 18 ammontano a 1.101,48 t, di cui 984,83 t pericolosi. In questa categoria rientrano i rifiuti non assimilabili agli urbani prodotti da ospedali, case di cura, ambulatori (medici e veterinari) e istituti di ricerca. Il trattamento avviene per 13,57 t in provincia e per 1.087,51 t fuori provincia. Il trattamento è quasi esclusivamente lo smaltimento (incenerimento) per 949,23 t e in piccola parte il recupero (151,85 t) (Figura 25: i rifiuti speciali capitolo 18).





Figura 25: i rifiuti speciali capitolo 18

2.22 Tabella riepilogativa dati

Di seguito si riassumono le destinazioni per la gestione dei rifiuti e le modalità di gestione (Tabella 1: destinazione dei rifiuti speciali e Tabella 2: Gestione dei rifiuti speciali)

	DESTINAZIONE RIFIUTI			
	In provincia (t)	Fuori provincia (t)	Estero (t)	NC* (t)
01	60.866	3.076		6.501
02	28.900	7.959		138
03	1.667	51.716		24
04	125	282	35	3
05	0	6		0
06	111	1.297		32
07	6.182	12.378	761	315
08	811	2.479		72
09	87	985		11
10	5.603	44.701		621
11	77	3.788		12
12	23.091	11.507	217	298
13	268	1.989		93
14	26	35		4
15	36.244	21.863	820	2.445
16	19.086	18.319	954	4.164
17	1.041.562	52.470		205.461
18	14	1.088		0
19	387.516	73.283	1.793	39.209
totale	1.612.237	309.220	4.580	259.405
	73,77%	14,15%	0,21%	11,87%

Tabella 1: destinazione dei rifiuti speciali

* NC: non contiene. Il dato non è stato dichiarato

GESTIONE RIFIUTI			
	RECUPERO (t)	SMALTIMENTO (t)	NN* (t)
01	52.398,91	3.179,08	14.864,83
02	9.140,16	27.718,32	85,95
03	52.007,82	1.375,12	24,42
04	161,72	245,74	3,41
05	0,00	5,77	0
06	912,56	496,09	31,86
07	9.803,20	8.757,11	22,37
08	341,00	2.921,49	99,06
09	143,69	927,59	10,82
10	42.289,54	8.015,30	587,59
11	1.749,82	2.115,37	12,02
12	29.629,67	4.966,36	287,60
13	1.539,84	717,03	93,29
14	30,54	30,44	4,42
15	57.466,29	633,23	252,35
16	28.961,06	8.443,57	302,58
17	1.061.817,60	32.212,87	32.874,43
18	150,84	949,24	0,39
19	95.274,46	365.523,97	464,62
totale	1.443.818,72	469.233,69	50.022,01
	73,55%	23,90%	2,55%

Tabella 2: Gestione dei rifiuti speciali
* NN: non attribuibile o non definita

Complessivamente i rifiuti prodotti in provincia vengono, per la maggior parte trattati a recupero all'interno della stessa provincia (Figura 26: il trattamento dei rifiuti speciali).





Figura 26: il trattamento dei rifiuti speciali

3 La produzione di rifiuti pericolosi (P)

L'art. 74 del TULP e gli artt. 195 comma 2 lett. e) e 198 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 152/06 prevede l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. Tale assimilazione non è prevista per i rifiuti pericolosi.

In particolare la ripartizione dei pericolosi è riportata nella seguente figura (Figura 27)



01 r. estrazione	06 r. ch. inorg.	11 r. rivest. metalli	16 altri r.
02 r. agricoltura	07 r. ch. org.	12 r. rivest. plastica	17 C & D
03 r. legno e carta	08 r. da vernici e smalti	13 oli	18 r. sanitari
04 r. pelli e tessili	09 r. fotografici	14 solventi	19 r. trattam. r.
05 r. raffinaz. petrolio	10 r. termici	15 imballaggi	

Figura 27: percentuale dei rifiuti pericolosi per capitoli

In particolare, appare evidente come la frazione più rappresentativa dei rifiuti pericolosi appartenga al capitolo 16 (Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco), i quali consistono essenzialmente in rifiuti pericolosi derivanti dalla demolizione dei veicoli, seguito dal capitolo 07 (Rifiuti dei processi chimici organici), principalmente solventi organici, e dai capitoli 17 (Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione compreso il terreno proveniente da siti contaminati) e 12 (Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica).

3.1 Andamento della produzione di rifiuti pericolosi

Da un breve confronto sulla produzione dei rifiuti pericolosi si evidenzia un andamento tendenzialmente in lieve crescita nell'arco degli ultimi 9 anni. A tal proposito si precisa che il Piano relativo ai rifiuti pericolosi del 2004 assumeva come termine quantitativo di riferimento di 36.818 t/anno (vedi cap. 2.3 – *I dati assunti a riferimento della pianificazione*).

Si evidenzia, infine, come nel 2012 la produzione di rifiuti speciali pericolosi registri una quantità che si scosta e che supera le 60.000 t. Ciò è riconducibile alla produzione di rifiuto speciale pericoloso tipo "terre e rocce" relative ad una bonifica (Figura 28) effettuata in Comune di Mori.

Conseguentemente all'adozione della Decisione UE 18 dicembre 2014 n. 955 in vigore dal 1 giugno 2015 è stata modificata la classificazione dei rifiuti pericolosi. Tale nuova metodologia richiede l'effettuazione di analisi a titolo oneroso; qualora la presenza o la concentrazione di sostanze pericolose non sia nota, il produttore può ritenere di aggirare la necessità di effettuazione delle analisi dichiarando a priori la pericolosità del rifiuto. Pertanto, presumibilmente la quantità di rifiuti pericolosi tenderà ad aumentare ulteriormente.




Figura 28: andamento delle quantità di rifiuti pericolosi.

4 Strutture pubbliche sul territorio CRM, CRZ, discariche per rifiuti urbani e depuratori biologici

Il primo aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti prevedeva, già nel 1997, la realizzazione di n.49 CRZ; successivamente il secondo aggiornamento, nel 2002, parlava di complessivi n.11 CRZ (uno per comprensorio). Ad oggi, gli impianti realizzati sono n.16, di cui n.2 verranno spostati nell'ambito dello stesso comune. Inoltre, un CRZ verrà realizzato ex novo (Fonte: IV° aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani).

In Figura 29 sono evidenziati gli impianti di CRZ e CRM (centri raccolta materiali) presenti sul territorio provinciale.




Figura 29: i centri di raccolta CRM e CRZ sul territorio. Fonte: IV° aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – Sezione rifiuti urbani.

Ogni CRZ è dotato di propria autorizzazione contenente una tabella dei rifiuti ammessi (CER) con le rispettive quantità massime stoccabili. L'eterogeneità esistente rappresenta una difficoltà di conoscenza unitaria delle modalità di conferimento, soprattutto per le imprese che operano su più ambiti territoriali. In particolare, per le ditte di tipo edile, che in occasione di interventi di demolizione rinvencono rifiuti diversi, anche pericolosi, si riscontra una difficoltà nell'individuare le strutture più idonee dove conferire tali rifiuti.

Per quanto riguarda le discariche di rifiuti urbani si rileva come, a seguito dell'introduzione dell'art. 102 quinquies del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 leg. comma 1, il quale stabilisce che la competenza relativamente alla gestione delle discariche per rifiuti urbani è trasferita alla provincia, progressivamente n.6 delle n.8 discariche attive nel 2014 sono state chiuse. Attualmente, rimangono aperte soltanto le discariche di Ischia-Podetti e di Lavini di Marco: entrambe sono autorizzate non soltanto per i rifiuti urbani, ma anche per i rifiuti speciali assimilati. Le quantità di rifiuti speciali sono, tuttavia, esigue.

Infine, alcuni depuratori biologici sono autorizzati al trattamento di rifiuti speciali liquidi (n.39 – vedi Figura 30: Impianti di trattamento dei rifiuti speciali -Discariche RU e depuratori.)




Figura 30: Impianti di trattamento dei rifiuti speciali -Discariche RU e depuratori.

La produzione dei rifiuti liquidi riguarda n.2 impianti privati, in possesso di autorizzazione, presenti sul territorio provinciale e n.38 depuratori autorizzati al trattamento, oltre che delle acque reflue, anche di rifiuti liquidi:

- prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca (CER 02);
- soluzioni acquose di scarto da processi industriali (CER 16 10 02);
- prodotti dalle discariche per rifiuti solidi urbani (percolato CER 19 07 03);
- prodotti da altri impianti di depurazione (CER 19 08 02, 19 08 05, e 19 08 09);
- provenienti dallo svuotamento di fosse settiche o di pulizia degli impianti fognari, che sono quindi rifiuti urbani (CER 20 03 03, 20 03 04, 20 03 06).

Complessivamente presso i depuratori provinciali sono stati trattati circa 275.000 mc di rifiuti liquidi conferiti, di cui 262.000 mc circa di tipo industriale (anno 2014).

Questi producono un totale di 16.246 mc di fanghi allo stato liquido.

Infine, presso le strutture private autorizzate sono stati smaltiti complessivamente 23.300 mc di rifiuti liquidi; di questi la maggior parte (21.250 mc circa) derivano da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, caccia e pesca, mentre nei depuratori provinciali vengono trattati ulteriori 7.400 mc circa di rifiuti analoghi (CER 02).

5 Lo smaltimento di specifiche categorie di rifiuti

5.1 L'amianto

A partire dal 2009 è stato effettuato un rilievo volto a produrre il censimento delle coperture in cemento-amianto tramite i rilievi con una strumentazione apposita (MIVIS). Tale mappatura ha richiesto il rilievo a terra di validazione dei dati che è stato effettuato dall'Azienda Sanitaria provinciale nel 2012. Alcuni dei proprietari hanno appreso solo allora della presenza del cemento-amianto sulla propria copertura.

Si stima che nei successivi anni 2010-2011-2012 sia stato rimosso e smaltito circa un terzo dell'amianto mappato (in strutture di copertura). Ciò è spiegabile con il fatto che il GSE ha erogato una serie di incentivazioni per la produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici, con conseguente rimozione della copertura preesistente, la quale soprattutto nel caso di edifici di tipo industriale è appunto in cemento-amianto. Successivamente, con deliberazione di Giunta provinciale n. 757 di data 19 aprile 2013 sono stati concessi contributi per la rimozione con smaltimento di coperture in cemento-amianto. Tale intervento proseguirà nei prossimi anni.

Tuttavia l'amianto è stato utilizzato anche per la produzione di vari manufatti (dai pannelli e involucri coibentanti a tubazioni di scolo delle acque a sfiati per l'areazione...), la cui presenza non è sempre nota e la relativa mappatura non è stata possibile. Talvolta lo si rinviene in concomitanza di lavori di manutenzione o ristrutturazione. Si presume, quindi, che la rimozione dello stesso proseguirà nei prossimi anni con andamento via via decrescente. Le quantità rimosse risultano tuttavia di dimensioni esigue.

Si rileva come il IV° aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti – sezione rifiuti urbani – prevede *la raccolta di piccole quantità di amianto presso i CRZ* (cap. 3.2.4 del IV aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti): ciò richiede la modifica dell'autorizzazione dei singoli CRZ con inserimento dei codici CER 17 06 01* (materiali isolanti contenenti amianto) e 17 06 05* (materiali da costruzione contenenti amianto). Ad oggi soltanto il CRZ di Trento ha introdotto lo stoccaggio di questi codici CER nell'autorizzazione del proprio CRZ.

Di seguito si riporta la produzione complessiva nell'ultimo triennio (Tabella 3.)

	2012	2013	2014
170601* - materiali isolanti contenenti amianto	362,38 t	28,94 t	29,47 t
170605* - materiali da costruzione contenenti amianto	3.871,31 t	3.627,39 t	1.853,78 t

Tabella 3: la produzione dei materiali contenenti amianto negli anni 2012-13-14

Per quanto riguarda la destinazione, tali rifiuti vengono quasi esclusivamente smaltiti in Germania, dove vengono opportunamente incapsulati e depositati in ex miniere.

5.2 I PCB

I PCB sono disciplinati dalla direttiva 96/59/CE del Consiglio del 16 settembre 1996 concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifeni ("direttiva PCB"). La direttiva sui PCB prevede, tra l'altro, che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che i PCB usati siano smaltiti e gli apparecchi contenenti PCB siano decontaminati o smaltiti. Apparecchiature con un volume superiore a 5 dmc contenenti PCB dovevano, al più tardi, essere decontaminati o smaltiti entro il 31 dicembre 2010.

Ai sensi del D.Lgs. 22 maggio 1999 n. 209 sono tenuti a presentare una comunicazione biennale all'APPA di cui all'art. 3:

- i detentori di apparecchi contenenti olio dielettrico in quantità superiore a 5 dmc (5 litri) - inclusi i condensatori di potenza per i quali il limite di 5 dmc è inteso come il totale dei singoli elementi di un insieme composito - la cui concentrazione di PCB risulta superiore a 50 ppm (o 50 mg/Kg o 0,005% in peso)
- oli usati contenenti PCB per un volume superiore a 5 dmc e con una concentrazione superiore a 25 ppm (o 25 mg/Kg o 0,0025% in peso).

Con deliberazioni n. 2869 del 22 novembre 2002, n. 1424 del 25 giugno 2004 e n. 1799 di data 6 agosto 2004 la Giunta provinciale ha approvato il "Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti dei PCB e PCT", il "Programma per la raccolta e il successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB per un volume inferiore o pari a 5 dm³ non soggetti ad inventario" e "l'Aggiornamento del Programma provinciale per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e PCT."

I detentori devono comunicare all'APPA qualsiasi cambiamento/dismissione delle apparecchiature (talvolta molto voluminose), fino alla dismissione delle stesse. Tuttavia, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 209/99 e ss.mm. i trasformatori che contengono fluidi con una concentrazione di PCB compresa tra i 50 e i 500 ppm in peso possono essere mantenuti fino a fine vita operativa, se in buono stato funzionale, se non presentano perdite di fluidi e se sono riempite con liquidi conformi alle norme tecniche relative alla qualità dielettrica.

Ad oggi sono stati dichiarati (e permangono in funzione) n.5 apparecchiature per un totale di 550 kg e 18,925 mc. Si tratta di trasformatori elettrici ancora in funzione, di cui uno di dimensioni ragguardevoli (più di 18 mc).

5.3 Gli impianti di demolizione di autoveicoli

Nel 2014 in Trentino sono stati demoliti 7400 t veicoli, mentre soltanto 450 t sono stati demoliti in impianti fuori provincia.

I centri di demolizione di veicoli autorizzati nel territorio provinciale sono i seguenti (Tabella 4 e Figura 31):

Denominazione	Indirizzo	Comune
F.LLI MERLER DI MERLER ALBERTO E S.	VIALE DEGASPERI ZONA IND., 2	CLES
AUTORECUPERI GIOVANNINI LUIGI E C.	VIA MARCONI 1, FLAVON	CONTA'
AUTORECUPERI DALLAGO DARIO	LOC. CADINO, 14	FAEDO
AUTORECUPERI F.LLI RECCHIA DI VITO E CORRADO SNC	LOCALITA' MELARO S.S 47	LEVICO TERME
RIGOTTI F.LLI SRL	VIA LAGHETTI DI VELA, 7	TRENTO
ALTA VALSUGANA S.R.L.	VIA AL DOS DE LA RODA 24 FRAZ. CIRE	PERGINE VALSUGANA

TRASPORTI 2000 SNC DI DE BONA MILLER & C.	LOC. S. VIGILIO, SNC	AVIO
AUTO DAZ DI DAZ VITTORIO	VIA G. B . LAMPI, 6	SARNONICO
MASSERDONI PIETRO SRL	FRAZIONE CARES	COMANO TERME
FELLIN SAS DI FELLIN NORBERT & C.	FRAZ. TERMON	CAMPODENNO
DEMOLAUTO VALLE DEI LAGHI DI GRAZIADEI R.	VIA S. VALENTINO 27	PADERGNONE
BISINELLI SNC DI MORELLI MAURO E MARCO	VIA NAVICELLO, 36	ROVERETO

Tabella 4: centri di demolizione veicoli in Trentino. Fonte www.up.aci.it/trento

Recentemente il Comune di Rovereto ha comunicato l'autorizzazione di un impianto alla ditta F.I.R. s.a.s. di Rovereto.

Per quanto riguarda la localizzazione, tali centri sono equamente distribuiti sul territorio concentrandosi lungo o in prossimità delle principali vie di comunicazione.




Figura 31: La distribuzione geografica dei centri di demolizione.

5.4 Impianti che trattano rifiuti speciali pericolosi (Aquaspace)

Aquaspace s.p.a. appartiene al gruppo Aquafil e, oltre all'attività di produzione di filati tecnici, tratta rifiuti liquidi del settore agro-alimentare, industriale tessile e delle pelli, del settore farmaceutico, del settore chimico (sia organico che inorganico), dei processi termici e metallurgici, dell'industria fotografica, e da impianti di trattamento di rifiuti/acque, sia attraverso un impianto di smaltimento di tipo biologico che di uno di tipo chimico-fisico.

L'impianto è autorizzato per 162.000 t/a di cui 63.000 t/a di rifiuti pericolosi. Nel 2014 questo impianto aveva trattato rifiuti per tot. 4.129,41 t di cui 4.003,34 t da fuori provincia. Nel 2015 la produzione è stata decisamente incrementata, avendo trattato rifiuti per circa 30.000 t/a di cui 23.500 t circa da fuori provincia.

5.5 Distribuzione territoriale degli impianti

Dalle autorizzazioni rilasciate in via ordinaria e semplificata e dalle A.I.A. si rileva la distribuzione territoriale degli impianti che trattano rifiuti speciali (Figura 32, Figura 33, Figura 34). Questi sono localizzati prevalentemente nell'ambito o in prossimità delle aree industriali (soprattutto quelli di grandi dimensioni), mentre in ambito locale si riscontrano prevalentemente impianti che trattano rifiuti inerti.




Figura 32: distribuzione territoriale degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali in via ordinaria




Figura 33: distribuzione territoriale degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali in via semplificata




Figura 34: distribuzione territoriale degli impianti di trattamento dei rifiuti speciali soggetti ad A.I.A.

6 I residui di legno come combustibili

La provincia di Trento, in collaborazione con l'Associazione artigiani, ha promosso uno studio per l'inserimento degli sfridi del legno contenenti colle nell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, ammettendolo, quindi, come combustibile.

Infatti, nell'ambito dei lavori del *Coordinamento tra autorità statali e regionali previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 155/2010* costituito presso il Ministero dell'ambiente, sono state delegate ad alcuni gruppi di lavoro le istruttorie per valutare il possibile inserimento di nuovi combustibili nell'allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006; in particolare la Provincia Autonoma di Trento è capofila del gruppo di lavoro, costituito assieme a Regione Piemonte, Regione Lombardia, Regione Emilia-Romagna e Regione Toscana, che ha il compito di svolgere l'istruttoria necessaria a valutare l'inserimento dei residui di legno incollato tra i combustibili ammessi. Questo produrrebbe, per una parte del rifiuto contraddistinto dal codice CER **030105** (segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04) la sottrazione dal regime dei rifiuti.

7 La localizzazione degli impianti

L'art. 65 del D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (TULP) prevede che i Piani di smaltimento dei rifiuti contengano *l'individuazione delle aree da destinare alla realizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti secondo principi di compatibilità generale con le indicazioni e le previsioni del piano urbanistico provinciale e degli strumenti urbanistici ad esso subordinati*. Nei vari aggiornamenti del piano provinciale di smaltimento dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani - si sono localizzati gli impianti di carattere pubblico (CRZ e discariche).

I criteri localizzativi degli impianti sono stati riportati via via nei vari strumenti di pianificazione, conformemente a quanto riportato nel sopraccitato art. 65. In particolare, si esplicitano specifici parametri per gli impianti di recupero e smaltimento inerti. Per quanto riguarda la restante parte di impianti la localizzazione avviene puntualmente ai sensi dell'art 67 bis del medesimo TULP.

8 Specifiche considerazioni dei settori produttivi

Le criticità sollevate dall'Associazione Artigiani sono riconducibili alla difficoltà di reperire impianti che gestiscano i rifiuti provenienti dalle fasi di costruzione e demolizione. Tali rifiuti hanno natura e pericolosità estremamente eterogenea e gli impianti di carattere pubblico (CRZ) accettano alcune tipologie di rifiuto e con modalità diversificate (richiedendo analisi o caratterizzazioni). Gli impianti di recupero degli inerti consentono il conferimento di materiali misti a costi che, in definitiva, risultano convenienti. Pertanto, rileva la mancanza di impianti in grado di trattare soprattutto i rifiuti pericolosi (che inevitabilmente si producono sia nella fase di costruzione che in quella di demolizione). Richiede, quindi, una regia omogenea a carattere provinciale dei CRZ, così da disciplinare tali impianti con un'unica autorizzazione e con modalità operative omogenee.

Per quanto attiene la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti non si rilevano oggettive osservazioni riguardanti il quadro normativo in essere disciplinante questo aspetto.

L'Associazione degli Industriali rileva, invece, costi onerosi per gli impianti industriali che sono costretti a conferire i propri rifiuti fuori provincia.

9 Conclusioni

La pianificazione in materia di rifiuti speciali è avvenuta in diversi periodi storici. Fin dal 2002 è avvenuta per stralci. Di conseguenza il quadro complessivo in tema di pianificazione risulta essere eterogeneo e variabilmente aggiornato.

La pianificazione per stralci ha certamente permesso uno studio ed una programmazione fin nel dettaglio di specifici settori, così come, ad esempio, per quanto riguarda il settore dei rifiuti da costruzioni e demolizioni, la cui analisi si è conclusa con la redazione del piano inerti (C & D).

Complessivamente la produzione di rifiuti speciali si concentra (in termini quantitativi) nel settore delle costruzioni e demolizioni: si evidenzia, tuttavia, che l'andamento economico degli ultimi anni ha prodotto un ridimensionamento del settore del trattamento di tali rifiuti. Dalla tipologia dei rifiuti prodotti si rileva, inoltre, come la demolizione selettiva sia scarsamente attuata: secondo le valutazioni dell'Associazione Artigiani questo è dovuto alla difficoltà di conferimento dei rifiuti pericolosi rinvenuti (guaine bituminose, carta catramata, materiali in amianto...) ai CRZ, così come previsto dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti. Per quanto riguarda, invece, l'aspetto concernente la pianificazione di tali rifiuti, si riscontra che, ad oggi, soltanto due Comunità di Valle hanno adeguato i propri piani, contrariamente a quanto indicato nel piano inerti.

La pianificazione dei rifiuti speciali della provincia di Trento non può prescindere da una parallela analisi dei processi produttivi di carattere artigianale ed industriale: questi ultimi, tuttavia, in fase di continuo cambiamento necessitano di soluzioni diversificate e congruenti con l'evoluzione impiantistica analogamente a quanto si è perseguito con la modifica dell'Allegato X della Parte V del D. Lgs. 152/06 (relativamente ai combustibili consentiti).

L'analisi, inoltre, non può non tenere conto di una realtà economica provinciale incentrata maggiormente su altri settori - come quello turistico o dei servizi - i quali producono tendenzialmente rifiuti speciali assimilati agli urbani (che quindi non rientrano in questo studio), i cui criteri di assimilazione sono indicati nel IV aggiornamento del piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti urbani.

Inoltre si evidenzia che i CRZ, diversamente da quanto previsto dal IV aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti urbani, non hanno ancora attivato la micro raccolta dei materiali contenenti amianto, sia al fine del conferimento da parte dei privati sia da parte delle ditte.

Pur evidenziando la mancanza di una pianificazione organica, anziché per stralci, che descriva in maniera complessiva tutti i settori tra loro diversificati, si rileva che la pianificazione per stralci ha permesso una programmazione di dettaglio dei singoli settori, i quali sono peraltro caratterizzati da elementi di contatto e spesso fra loro interrelati.

In conclusione, non emergono evidenti necessità infrastrutturali, ma si ritiene che potrebbe essere considerato come prioritario un approfondimento attraverso l'aggiornamento della pianificazione limitatamente alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi, il cui piano risale al 2004 e contiene previsioni non più coerenti con la realtà attuale.

Coordinamento: dott.ssa Raffaella Canepel

Redatto da:
ing. Donatella Delpero

in collaborazione con
ing. Marianna Marconi

supporto geo-cartografico
ing. Mario Mazzurana